



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

### **DELIBERA N. 251 DEL 7 marzo 2018**

**OGGETTO:** Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Approdo Società Cooperativa Soc. Onlus – Affidamento servizio di pulizia immobili comunali dei Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d'asta: euro 181.380,00; S.A.: CUC Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.

**PREC 319/17/S**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0050468 del 5.4.2017, con la quale la società Approdo coop. soc. contesta il criterio di aggiudicazione adottato dalla Stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che secondo l'istante in una procedura riservata alla partecipazione delle sole cooperative sociali di tipo B e avente ad oggetto l'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera il criterio di aggiudicazione utilizzabile è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quello del minor prezzo (quest'ultimo effettivamente utilizzato dalla Stazione appaltante);

**VISTO** l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 31.10.2017;

**CONSIDERATA** la documentazione in atti e le memorie di replica della Stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che l'art. 95, comma 3 del Codice stabilisce che *«Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)»*;

**RITENUTO** che i servizi di pulizia sono indubbiamente servizi c.d. “ad alta intensità di manodopera”, essendo così definiti, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Codice, *«... quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto»*;

**CONSIDERATO** che rimane valido, anche a legislazione vigente, il principio generale enunciato nelle *“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”* (Delibera ANAC n. 32/2016), secondo cui *«L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguitamento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Al fine del corretto utilizzo di tale criterio si richiamano i principi*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

*contenuti nella determinazione n. 7/2011, tra i quali l'opportunità di effettuare la riparametrazione delle offerte tecniche e di quelle economiche»;*

**RILEVATO** che, dopo l'approvazione definitiva del *“Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili”*, ancorché successiva all'indizione della gara *de qua*, non sussistono dubbi circa l'obbligo dell'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (individuata mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato P al Regolamento e secondo la formula di valutazione dell'elemento prezzo di cui all'art. 286 dello stesso Regolamento) anche precedentemente al Bando-tipo sopra citato;

**PRECISATO** che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Stazione appaltante nelle memorie di replica, la mancata impugnativa tempestiva degli atti di gara da parte dei concorrenti e, nel caso che ci occupa, da parte dell'istante, non costituisce né da un punto di vista formale né sostanziale un presupposto per la richiesta di parere, anzi vale il principio contrario (v. in tal senso art. 6, comma 1, lett. *g*) e comma 3, lett. *a*) del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

**PRESO ATTO** che la Stazione appaltante, nelle proprie memorie di replica, non offre alcuna motivazione circa la decisione di adottare il criterio del minor prezzo in luogo di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, limitandosi all'eccezione formale sopra menzionata e al ribadire la continuità dell'attuale affidamento con le modalità esecutive e le norme convenzionali del passato;

## **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, l'operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente  
*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2018

Il Segretario Maria Esposito